



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il DPCM n. 143 del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono stati modificati gli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'articolo 59 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo» che al comma 11 dispone che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie;

Visto, inoltre, il successivo comma 12 dell'articolo 59 del citato decreto-legge 83/2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29 legge n. 241/1990;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 328, del 15 febbraio 1952 recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione»;

Visto l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2013 n. 79 “Regolamento recante disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa”;

DECRETA

Art.1

1. Con questo decreto si disciplina il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa nel rispetto della disciplina vigente anche nelle Regioni a Statuto speciale.
2. L’autorizzazione qui disciplinata non sostituisce alcuna altra autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta richiesto dalla normativa vigente e presuppone il rilascio di regolare titolo concessorio per l’uso dell’area demaniale marittima oggetto dell’autorizzazione.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 non è necessaria per gli impianti che, alla data di entrata in vigore di questo decreto, esercitano l’attività di acquacoltura. Essa deve invece essere richiesta in caso di eventuali modifiche strutturali dell’impianto o della tipologia di specie allevata. L’autorizzazione decade nel caso di scadenza della concessione demaniale marittima relativa all’impianto.

Art. 2

1. Gli interessati al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa presentano la relativa istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, secondo lo schema allegato a questo decreto, per il tramite della Capitaneria di porto competente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

2. Il Capo del Compartimento svolge l'istruttoria convocando apposita Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 legge 241/1990, finalizzata all'emanazione di proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego dell'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.
3. Ultimata l'istruttoria entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori della Conferenza di servizi il Capo del Compartimento trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Capo del Compartimento, ove lo ritenga opportuno, ai fini di cui sopra può sentire altri soggetti ritenuti indispensabili per la conclusione dell'istruttoria.

La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuta la proposta di cui ai commi precedenti, adotta il provvedimento autorizzatorio, ovvero provvedimento di motivato diniego.

Art. 3

1. Le istanze già pervenute, prima della firma di questo decreto, presso gli Uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e dirette a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 1 sono da ritenersi valide e compiutamente ricevute. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede a trasmetterle alle Capitanerie di Porto competenti per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale richiesta di integrazione documentale.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni alle unità asservite esclusivamente all'esercizio dell'attività da svolgersi in un impianto di acquacoltura continuano ad applicarsi le norme e le procedure di cui al D.M. 29 settembre 1995.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

Questo decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione all'albo delle Capitanerie di porto, ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sede, 3 novembre 2017

Riccardo Rigillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

Il Dirigente
Giovanni D'Onofrio